

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02201 Piffari: Rilascio delle prescritte autorizzazioni ministeriali per la realizzazione del rigassificatore di Porto Empedocle	80
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	90
5-02202 Ghiglia: Realizzazione del nuovo casello autostradale di Castelvetro Piacentino e della bretella autostradale fra la ss. 10 e la ss. 234	80
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	93
5-02205 Libè: Adeguamento del limite per la gestione in proprio del servizio idrico nei piccoli comuni	81
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	94
5-02203 Mariani: Misure per il buon funzionamento e il mantenimento delle competenze professionali dell'ISPRA	81
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	95
5-02204 Guido Dussin: Attuazione della disciplina relativa alla gestione diretta da parte dei comuni dei centri di raccolta dei rifiuti	82
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	98

SEDE REFERENTE:

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	82
<i>ALLEGATO 6 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	99
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. C. 2966 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	83

SEDE CONSULTIVA:

DL 152/09 Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3016 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	83
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Atto n. 157 (<i>Esame e rinvio</i>)	85
---	----

ATTI COMUNITARI:

Libro bianco: L'adattamento ai cambiamenti climatici: Verso un quadro d'azione europeo. (COM(2009)147 definitivo).	
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Riesame della politica ambientale 2008 (COM(2009)304 definitivo).	

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE: Riesame 2009 della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile (COM(2009)400 definitivo) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	89
ALLEGATO 7 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti del COMIECO sugli effetti negativi prodotti dalla crisi economica nei settori industriali, del recupero e del riciclo di alcune tipologie di rifiuti	89

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 9.10.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che si procederà allo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno, che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le interrogazioni a risposta immediata hanno ad oggetto questioni relative alla protezione dell'ambiente e alla tutela del territorio e del mare.

Ricorda, altresì, che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-02201 Piffari: Rilascio delle prescritte autorizzazioni ministeriali per la realizzazione del rigassificatore di Porto Empedocle.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) rinuncia all'illustrazione del proprio atto di sindacato ispettivo.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) nel ringraziare il rappresentante del Governo per l'articolata risposta, rileva tuttavia che la stessa, circoscrivendo la questione relativa al ruolo e alla posizione del Ministero dell'ambiente ai soli aspetti tecnico-giuridici relativi al rilascio delle prescritte autorizzazioni, manca completamente di dare una risposta alle preoccupazioni manifestate dai cittadini e alle istanze di sviluppo dei territori coinvolti. Al riguardo, osserva che la localizzazione del rigassificatore in prossimità del porto, anziché in mare aperto, come pure sarebbe possibile grazie alle moderne tecnologie impiantistiche, unitamente all'impiego di mezzi obsoleti per il trasporto e l'immagazzinamento del gas, rischiano di compromettere irrimediabilmente la vocazione turistica dei territori interessati ed il loro diritto ad un duraturo sviluppo sociale ed economico. Conclude stigmatizzando il fatto che, ancora una volta, la scelta del Governo sulla localizzazione di impianti strategici come quello in questione sembra essere dettata piuttosto dalla debolezza dei territori che dalla effettiva necessità e rispondenza alle esigenze strategiche del sistema produttivo del Paese.

5-02202 Ghiglia: Realizzazione del nuovo casello autostradale di Castelvetro Piacentino e della bretella autostradale fra la ss. 10 e la ss. 234.

Tommaso FOTI (Pdl), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra brevemente il contenuto.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tommaso FOTI (PdL), si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo, dalla quale si evincono in modo chiaro, da un lato, che, a fronte del rispetto dei tempi con cui il Ministero dell'ambiente ha chiesto il prescritto parere della regione Emilia-Romagna, vi è stato un grave e ingiustificato ritardo da parte della regione nell'ottemperare alla richiesta ministeriale, dall'altro, che, solo grazie alla buona volontà degli enti locali coinvolti e della società concessionaria, sarà molto probabilmente possibile recepire alcune delle osservazioni e delle richieste tardivamente avanzate dalla regione Emilia-Romagna.

5-02205 Libè: Adeguamento del limite per la gestione in proprio del servizio idrico nei piccoli comuni.

Gabriella Mondello (UdC), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, rinuncia alla sua illustrazione.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gabriella MONDELLO (UdC), nel prendere atto della risposta del Governo, rileva che essa non fornisce alcuna soluzione alla questione prospettata con l'interrogazione in titolo. Si riserva, peraltro, di approfondire le problematiche in questione in occasione della discussione dell'atto di indirizzo citato dal rappresentante del Governo nella risposta.

La seduta, sospesa alle 9.25, è ripresa alle 13.50.

5-02203 Mariani: Misure per il buon funzionamento e il mantenimento delle competenze professionali dell'ISPRA.

Raffaella MARIANI (PD) rinuncia all'illustrazione del proprio atto di sindacato ispettivo.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raffaella MARIANI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, di cui si riserva di approfondire i contenuti. Ritiene, peraltro, importante richiamare l'attenzione del Governo su due aspetti, ambedue gravi, che hanno fin qui caratterizzato negativamente la vicenda in questione. Il primo è quello relativo alla mancanza da parte dei vertici dell'ISPRA di qualunque volontà di dialogo con i giovani ricercatori dell'Istituto che fino ad oggi hanno contribuito in modo determinante al suo corretto funzionamento e che da alcune settimane reclamano il rinnovo dei loro contratti di lavoro. Sotto questo profilo, appare quanto mai grave e inaccettabile il fatto che il Commissario straordinario abbia rigettato perfino la richiesta dei ricercatori dell'ISPRA di aprire un tavolo negoziale e di confronto. Il secondo aspetto negativo è, invece, quello relativo alla perdurante confusione e incertezza circa il ruolo, le funzioni, in sostanza, il destino dell'ISPRA, ad un anno e mezzo dalla sua istituzione e dal suo commissariamento. Al riguardo denuncia il fatto che tale situazione di confusione e incertezza derivante dalle scelte operate dal Governo ha purtroppo impedito di rafforzare e rivitalizzare il sistema delle agenzie regionali per l'ambiente che avrebbe dovuto avere nell'ISPRA il naturale centro propulsore e punto di riferimento per l'ottimale svolgimento delle delicate e fondamentali attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo in materia ambientale.

Conclude, affermando che le due vicende esaminate, quella dei giovani ricer-

catori dell'Istituto che rischiano di rimanere senza contratto di lavoro e quella più generale del ruolo e della missione dell'Istituto sono, a suo giudizio, intimamente legate e, per così dire, inscindibili. Sotto questo profilo, formula, quindi, a nome del gruppo del partito democratico un forte richiamo al Governo affinché si adoperi con ogni mezzo per trovare, prima della scadenza dei contratti dei ricercatori dell'Istituto, e dunque prima del 31 dicembre 2009, una soluzione che sappia « tenere insieme » il destino dell'Istituto e dei ricercatori precari che in esso lavorano. Annuncia, infine, che il suo gruppo giudica fin d'ora inaccettabile ogni scorciatoia che prefigurando una collocazione esterna dei ricercatori dell'ISPRA, non solo non darebbe risposta alla loro richiesta di stabilità e di continuità nello svolgimento delle attività di ricerca, ma determinerebbe, inevitabilmente, il progressivo depauperamento del ruolo e della missione dell'Istituto stesso.

5-02204 Guido Dussin: Attuazione della disciplina relativa alla gestione diretta da parte dei comuni dei centri di raccolta dei rifiuti.

Guido DUSSIN (LNP) rinuncia all'illustrazione del proprio atto di sindacato ispettivo.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Guido DUSSIN (LNP) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI, indi del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica.

C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 3 novembre 2009.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo della proposta di legge in esame (*vedi allegato 6*).

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Ghiglia 1.3 e Realacci 1.7 nonché sugli emendamenti a sua firma 1.5, 1.6, 1.11 come riformulato e 2.1, identico all'emendamento Realacci 2.2. Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Tortoli 1.2 e Realacci 2.3 subordinatamente alla loro riformulazione; invita il deputato Germanà al ritiro del proprio articolo aggiuntivo 3.01; esprime, quindi, parere contrario sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime parere conforme al relatore.

Roberto TORTOLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Scilipoti 1.1; si intende che vi abbia rinunciato.

Dichiara, quindi, di accogliere la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.2.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Tortoli

1.2 nella nuova formulazione e l'emendamento Ghiglia 1.3.

Roberto TORTOLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Scilipoti 1.4; si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.5 e 1.6 del relatore, e l'emendamento Realacci 1.7.

Raffaella MARIANI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Realacci 1.8.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Realacci 1.8.

Roberto TORTOLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Scilipoti 1.9; si intende che vi abbia rinunciato.

Raffaella MARIANI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Realacci 1.10.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Realacci 1.10.

La Commissione approva l'emendamento 1.11 del relatore nella nuova formulazione, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento Realacci 1.12.

Roberto TORTOLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Scilipoti 1.13; si intende che vi abbia rinunciato.

Raffaella MARIANI (PD) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Realacci 2.2 e 2.3, accogliendo la proposta di riformulazione relativo a quest'ultimo.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni gli identici emendamenti 2.1 del relatore e Realacci 2.2, nonché l'emendamento Realacci 2.3 nella nuova formulazione.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni gli emendamenti Scilipoti 2.4 e 2.5.

Antonino Salvatore GERMANÀ (Pdl) ritira il suo articolo aggiuntivo 3.01 preannunciando la presentazione di un ordine del giorno in merito.

La Commissione respinge, infine, l'articolo aggiuntivo Scilipoti 4.01.

Roberto TORTOLI, *presidente*, fa presente che, essendosi così concluso l'esame degli emendamenti, il testo risultante sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti in sede consultiva, per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.

C. 2966 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 2 dicembre 2009.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 152/09 Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 3016 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Sergio PIZZOLANTE (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame, assegnato alle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa, e sulla quale la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere, reca talune disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2009, la proroga degli interventi di cooperazione nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, attraverso il rifinanziamento degli indicati interventi e missioni internazionali in corso.

Osserva, quindi, che, nello specifico, il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di sette articoli. Il capo I, composto dal solo articolo 1, reca interventi di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e rifinanzia gli interventi di sminamento umanitario di cui alla legge n. 58 del 2001. In particolare, la citata norma, è dedicata essenzialmente alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia, limitatamente al periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2009. La medesima disposizione reca, altresì, talune disposizioni di carattere generale riguardanti le indennità di missione da corrispondere al personale inviato nelle citate missioni e la possibilità, per il Ministero degli affari esteri, di ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza e per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo in esame. Lo stesso articolo autorizza, inoltre, la spesa per la prosecuzione della partecipazione di personale militare alle attività di consulenza, formazione e addestramento delle forze armate e di polizia irachene.

Ricorda, inoltre, che il capo II reca all'articolo 2 le autorizzazioni di spesa per la prosecuzione della partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso, dettando, quindi, all'articolo 3 disposizioni in materia di trattamento economico del personale, nonché, ai successivi articoli 4 e 5, prevedendo talune norme in materia penale e contabile.

Nel ricordare che tali disposizioni riproducono sostanzialmente quelle già previste da precedenti provvedimenti di

proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali, segnala, peraltro, con riferimento alle norme sul personale, che nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte talune limitate novità, tra le quali ritiene opportuno segnalare quantomeno: l'articolo 3, commi 3 e 4, inteso a comprendere i genitori, se unici superstiti, tra i soggetti destinatari degli indennizzi spettanti ai militari in missione che abbiano contratto infermità a causa di esposizione all'uranio impoverito; l'articolo 3, comma 5, che chiarisce che la concessione delle pensioni di reversibilità o indirette ai genitori quali unici superstiti delle vittime del terrorismo, come per gli altri familiari, dipende unicamente dalla sussistenza del rapporto di parentela; l'articolo 3, comma 7, che proroga al 31 luglio 2011 il mandato degli attuali componenti degli organi della rappresentanza militare.

Quanto alle disposizioni in materia penale previste all'articolo 4 del provvedimento in esame, segnala che i commi da 1-*bis* ad 1-*octies*, introdotti al Senato, integrano la disciplina penale in materia di missioni militari, disponendo, fra l'altro, la non punibilità per il militare che, per necessità delle operazioni militari, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio, ovvero a ordini legittimamente impartiti, faccia uso della forza o di altro mezzo di coazione fisica ovvero ordini di far uso della forza.

Riferisce, quindi, che l'articolo 5, il quale disciplina i profili contabili correlati all'organizzazione delle missioni, autorizza – ed è questa la sola parte del provvedimento che presenta profili di connessione con le materie di competenza della VIII Commissione – i vari organismi responsabili delle missioni ad attivare, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con lo svolgimento delle missioni stesse, procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi, nonché ad esercitare la facoltà di ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, in deroga alla vigente normativa.

Rileva, invece, che il capo III contiene le disposizioni finali, prevedendo all'arti-

colo 6 la copertura finanziaria e disponendo all'articolo 7 l'entrata in vigore del provvedimento.

Conclude evidenziando che, seppure nel corso della discussione al Senato sono state formulate talune osservazioni critiche in ordine, ad esempio, alla durata del rifinanziamento delle missioni disposto dal provvedimento, a talune disposizioni in materia di personale, e, più in generale, all'opportunità di accompagnare l'esame del provvedimento stesso ad una complessiva discussione in Parlamento sulla politica estera del Paese, il disegno di legge in esame è stato approvato da quel ramo del Parlamento a larga maggioranza, con il contributo anche di importanti gruppi di opposizione.

Ritiene che questo sia un importante segnale di coesione e di unità politica del Paese, che possa senz'altro essere confermato alla Camera dei deputati e che testimonia, da un lato, la comune volontà di mantenere fede agli impegni internazionali assunti dall'Italia, dall'altro, l'apprezzamento e il sostegno convinto all'attività quotidianamente svolta dai militari italiani impegnati nelle missioni di pace internazionali.

Anche per questo, ritiene che la Commissione possa sicuramente esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame e spera vivamente che tutti i gruppi della Commissione si esprimano in questo senso nel corso del dibattito.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Atto n. 157.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, osserva che lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della legge 88/2009 (legge comunitaria 2008), e, in particolare, dell'allegato B, ove figura la direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la direttiva 2007/60/CE è finalizzata ad introdurre una specifica disciplina in materia, in tal modo colmando la lacuna derivante dal fatto che la direttiva quadro in materia di acque (direttiva 2000/60/CE) aveva, a suo tempo, dettato norme per la mitigazione degli effetti delle alluvioni, ma non per la valutazione e la gestione, in concreto, del rischio alluvioni. Al riguardo, segnala che la direttiva 2007/60/CE individua tre specifici strumenti per la valutazione e per la gestione del rischio di alluvioni, specificando, per ciascuno di essi contenuti e requisiti minimi: la valutazione preliminare del rischio di alluvioni; le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni; il piano di gestione del rischio di alluvioni.

Sotto questo profilo, ritiene opportuno sottolineare subito l'importanza di un atto con il quale il Governo introduce nell'ordinamento nazionale una disciplina che affronta, organicamente, la questione della gestione del rischio alluvioni, superando la precedente impostazione incentrata in modo alquanto astratto sulla eliminazione del rischio e sulla individuazione di una soluzione definitiva della questione.

In questo modo, a suo avviso, si pongono le basi concrete non soltanto per definire e calibrare al meglio gli interventi sul piano territoriale, ma anche per operare una valutazione complessiva dell'aspetto economico della questione della

messa in sicurezza del territorio nazionale dal rischio di alluvioni, tale da poter essere accettabile in considerazione della effettiva disponibilità delle risorse economiche del Paese.

In tale quadro, ritiene altresì opportuno richiamare le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2010 e le proposte formulate dalla VIII Commissione lo scorso 3 novembre 2009, all'atto dell'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo. Si tratta infatti di un complesso di misure – dalla mappatura del territorio in funzione del rischio di alluvioni, al rafforzamento della programmazione degli interventi, con priorità per quelli nelle zone a rischio più elevato, alla necessità improcrastinabile di un adeguato impegno finanziario del Governo per il varo di un programma nazionale di contrasto del dissesto idrogeologico nel nostro Paese – le quali costituiscono un'articolata piattaforma politica di intervento, resa ancor più attuale e concreta dal recepimento della direttiva in questione e dall'approvazione delle citate norme contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2010.

Passando quindi al contenuto dello schema di decreto in esame, osserva che l'articolo 1, recependo l'articolo 1 della direttiva, istituisce un quadro comune per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, le attività economiche e le infrastrutture, connesse con le alluvioni. Vengono fatte salve le disposizioni della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale) nell'ambito della pianificazione di bacino, nonché la specifica disciplina di protezione civile sul sistema di allertamento nazionale della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004. A tale proposito ricorda che nel Codice ambientale, all'articolo 67, sono previsti piani stralcio (PAI) per la tutela dal rischio idrogeologico, quindi non solo di alluvione ma anche di frana e di valanga, nonché piani straordinari di

emergenza diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Pertanto, come sottolinea la relazione illustrativa, già tali piani, analogamente al sistema di allertamento della protezione civile, ai sensi della citata direttiva del presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, soddisfano i requisiti della direttiva 2007/60/CE, in quanto contengono le mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico al fine di definire le azioni prioritarie di intervento.

Riferisce, quindi, che l'articolo 2 mutua dall'articolo 2 della direttiva le definizioni funzionali all'applicazione del decreto, aggiungendo ad esse la definizione di « pericolosità da alluvione » indicata come la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato e in una certa area.

L'articolo 3 dà applicazione all'articolo 3, comma 2, della direttiva, individuando nelle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del Codice ambientale le autorità cui competono gli adempimenti previsti dai successivi articoli del decreto in esame. Per quanto riguarda, invece, gli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto in esame in relazione al sistema di allertamento, le autorità competenti sono individuate dalle regioni in coordinamento con il Dipartimento nazionale della protezione civile, che vi provvedono, per il distretto idrografico di riferimento, ai sensi della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004.

Osserva, altresì, che l'articolo 4, che recepisce l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 4 della direttiva, individua nel « distretto idrografico » l'unità territoriale di riferimento per la gestione del rischio di alluvioni prevedendo, pertanto, l'applicazione delle disposizioni della direttiva acque per quanto riguarda la delimitazione dei bacini, la loro assegnazione ad unità territoriali di rango superiore – i « distretti idrografici » – e l'individuazione dei livelli di responsabilità per la gestione e la valutazione del rischio alluvioni – le « autorità di bacino distrettuali ». Ricorda che il codice ambientale ha istituito otto distretti idrografici che coprono l'intero ter-

ritorio nazionale, ciascuno con una propria autorità di bacino distrettuale, in attuazione della cosiddetta direttiva quadro sulle acque. Conseguentemente le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del Codice effettuano, nell'ambito del distretto idrografico di riferimento, entro il 22 settembre 2011 (termine anticipato rispetto alla direttiva che prevede 22 dicembre 2011), la valutazione preliminare del rischio di alluvione, facendo salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino dal Codice ambientale.

Il contenuto obbligatorio della valutazione preliminare del rischio di alluvione, che deve riguardare una stima delle potenziali ricadute negative di future alluvioni sulla base delle informazioni disponibili, si sostanzia, secondo quanto previsto dalla direttiva, nei seguenti elementi; 1) la descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato; 2) la mappa in scala del distretto idrografico, comprensiva dei bacini idrografici, sottobacini e, laddove esistono, delle zone costiere; 3) una valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, l'ambiente e la società interessata.

Rileva, poi, che l'articolo 5, il quale riproduce il contenuto dell'articolo 5 della direttiva, prevede, sulla base della valutazione preliminare del rischio di alluvioni, che le autorità di bacino distrettuali individuino, per ciascun distretto idrografico o per la parte di distretto idrografico internazionale situato nel loro territorio, le zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o si possa ritenere probabile che questo si concretizzi.

L'articolo 6, recependo l'omologo articolo della direttiva, reca l'elaborazione delle mappe della pericolosità da alluvione e delle mappe del rischio di alluvioni, che devono essere elaborate entro il 22 giugno 2013, anziché 22 dicembre 2013 come previsto dalla direttiva, l'adozione delle mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni.

Osserva, quindi, che rispetto al contenuto obbligatorio previsto dalla direttiva

che dispone che esse dovranno necessariamente contenere la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni, prevedendo una serie di scenari quali la scarsa, media o alta probabilità di alluvioni, nello schema vengono precisate: la frequenza di tali probabilità (« scarsa » fino a 500 anni dall'evento, « media » tra i 100 e i 200 anni e « alta » tra i 20 e i 50 anni); la « scala più appropriata » per redigere le mappe (non inferiore a 1:10.000 e, in ogni caso, non inferiore a 1:25.000). Inoltre, per ciascuno di tali scenari, dovranno essere indicati una serie di elementi tra i quali la portata della piena, la profondità ed il livello delle acque e, se opportuno, la velocità del flusso d'acqua considerato.

Le mappe del rischio di alluvioni dovranno anche indicare le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni nell'ambito degli scenari sopra previsti. Rispetto a quelle indicate dalla direttiva, l'articolo 6 aggiunge le infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole).

Riferisce, quindi, che l'articolo 7, in recepimento dell'articolo 7 della direttiva, prevede la predisposizione, da parte della autorità di bacino distrettuali, di appositi piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico, entro il 22 giugno 2015, anziché 22 dicembre 2015 come previsto dalla direttiva.

Oltre ad una serie di elementi obbligatori previsti per la redazione del primo piano di gestione ed indicati nell'allegato I, parte A, i piani di gestione possono anche comprendere: la promozione di pratiche sostenibili di uso dei suoli, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale.

Rispetto alle disposizioni della direttiva, l'articolo 7 precisa che i piani di gestione debbano essere predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65-68 del Codice ambientale; le regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della Protezione civile, debbano predisporre la parte dei Piani di gestione per il

distretto idrografico relativa al sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, con particolare riferimento al governo delle piene. I Piani dovranno anche contenere una sintesi dei piani urgenti di emergenza previsti dall'articolo 67, comma 5, del Codice ambientale.

Infine, rispetto al dettato della direttiva, viene previsto che gli enti territorialmente interessati dovranno conformarsi a quanto previsto dai piani di gestione: rispettando le prescrizioni nel settore urbanistico di cui all'articolo 65 del Codice; predisponendo i citati piani urgenti di emergenza di cui all'articolo 67, comma 5, del Codice, nonché facendo salvi i piani di emergenza di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 180 del 1998.

L'articolo 8, che recepisce puntualmente l'articolo 8 della direttiva, prevede che, per i distretti idrografici di cui all'articolo 64 del Codice ambientale, le autorità di bacino distrettuali e le regioni in coordinamento con la Protezione civile, ciascuno per la parte di propria competenza, predispongano un unico piano di gestione del rischio di alluvioni oppure una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico. Qualora i distretti idrografici internazionali ricadano interamente nel territorio della Comunità, gli Stati membri garantiscono il coordinamento delle attività di monitoraggio, al fine di predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio o una serie di piani di gestione coordinati.

Rileva, poi, che l'articolo 9, che recepisce l'articolo 9 della direttiva, reca disposizioni di coordinamento con le norme della parte Terza, Sezione I (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione) e II (Tutela delle acque dall'inquinamento) del Codice ambientale.

L'articolo 10, che recepisce puntualmente l'articolo 10 della direttiva, riguarda le procedure di informazione e consultazione del pubblico.

L'articolo 11, che dà attuazione all'articolo 13 della direttiva, reca una serie di

norme transitorie nel caso in cui le autorità di bacino distrettuali abbiano, prima del 22/12/2010, già elaborato mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e piani di gestione con un livello di informazioni adeguato ai requisiti richiesti dal decreto in esame.

Osserva, quindi, che l'articolo 12, il quale recepisce l'articolo 14 della direttiva, prevede il riesame e l'aggiornamento periodico (ogni sei anni) degli strumenti da adottare per ridurre il rischio di alluvioni, anticipando al 22 settembre 2018, 2019 e 2021 anziché al 22 dicembre degli stessi anni come disposto dalla direttiva, l'adozione delle misure previste. Si tratta, a suo avviso, di un'anticipazione giustificata, nella relazione illustrativa, dal fatto che le misure da adottare sono da ritenersi in parte già soddisfatte dagli adempimenti previsti ai sensi della normativa vigente sulla pianificazione di bacino.

Rileva, infine, che le disposizioni finali contenute negli articoli 13, 14, 15 e 16 definiscono rispettivamente le relazioni alla Commissione europea, le modalità per la modifica dell'allegato I, in cui sono indicati gli elementi essenziali che devono essere inclusi nel primo piano di gestione e quelli da indicare nei successivi aggiornamenti, nonché le eventuali norme tecniche da emanare con decreto ministeriale, l'usuale clausola di invarianza finanziaria e norme relative all'attuazione dei piani di gestione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 10 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.35.

Libro bianco: L'adattamento ai cambiamenti climatici: Verso un quadro d'azione europeo.
(COM(2009)147 definitivo).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Riesame della politica ambientale 2008.
(COM(2009) 304 definitivo).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE: riesame 2009 della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile (COM(2009) 400 definitivo).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato il 22 settembre 2009.

Salvatore MARGIOTTA, *relatore*, comunica di aver predisposto, anche sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti nel corso delle audizioni effettuate, una proposta di documento conclusivo che illustra sinteticamente (*vedi allegato 7*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, 11 dicembre 2009.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 10 dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 10 dicembre 2009.

Audizione di rappresentanti del COMIECO sugli effetti negativi prodotti dalla crisi economica nei settori industriali, del recupero e del riciclo di alcune tipologie di rifiuti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02201 Piffari: Rilascio delle prescritte autorizzazioni ministeriali per la realizzazione del rigassificatore di Porto Empedocle.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione a risposta immediata presenta dagli On.li Piffari e Messina in ordine al terminale di rigassificazione nel Comune di Porto Empedocle (Agrigento), si riferisce quanto segue.

Il 29 settembre 2008, a conclusione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, effettuata ai sensi della direttiva in materia di VIA 85/337/CEE e s.m.i. e delle norme italiane di recepimento, è stato emanato dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, il decreto di compatibilità ambientale n. 967 relativo al progetto per il terminale di rigassificazione di GNL localizzato nel porto e nell'area industriale del Comune di Porto Empedocle (Agrigento).

La procedura di VIA che è propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio che, per il caso specifico, è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 8 della legge 340/2000 e s.m.i., dalla Regione Siciliana.

In relazione a quanto sopra, fatta salva la competenza della Regione per quanto riguarda l'autorizzazione alla realizzazione del progetto, in merito alle prescrizioni dettate dalla Capitaneria di Porto, si evidenzia che, in sede di VIA, è stata acquisita una nota della detta Capitaneria del 2 febbraio 2007, richiamata anche nel parere n. 20 dell'11 aprile 2008 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA VAS, con cui la Capitaneria comunica: « si ritiene la realizzazione dell'impianto di rigassificazione compatibile con le operazioni portuali e con i piani di sviluppo del porto di Porto

Empedocle. In particolare si reputa che non vi sia compromissione tra le opere previste e le altre attività portuali atteso che, il progetto in esame, prevede il punto di ormeggio delle navi metaniere ad una distanza tale da non arrecare alcun intralcio alle comuni operazioni portuali ed alle navi in sosta nella zona di ancoraggio fuori dalle ostruzioni portuali. ».

La Capitaneria, nel precisare che « le limitazioni all'attività in questione verranno imposte con apposita ordinanza di polizia marittima in ragione dell'effettivo stato dei luoghi al termine dell'esecuzione dei lavori », anticipa, comunque, il tenore di tali prescrizioni e, in particolare, evidenzia che sarà imposto:

1. un limite massimo di pescaggio pari a metri 1.00;
2. il divieto di transito per un raggio di 150 metri per qualsiasi unità navale durante le fasi di ormeggio e disormeggio delle navi metaniere;
3. la precedenza al transito del traghetto per le isole pelagie rispetto alle navi metaniere.

Riguardo alle interferenze del progetto con i siti di interesse storico culturale, si rammenta che il giudizio di compatibilità ambientale è stato reso di concerto tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, pertanto, tutti questi aspetti, oltre ad essere stati esaminati dalla Commissione di esperti Ministeriale (Commissione Tecnica VIA VAS), sono stati esaminati e valutati dal detto

Ministero per i beni e le attività culturali, che è l'Amministrazione competente in materia.

In particolare, per quanto riguarda gli eventuali impatti sul sito UNESCO della Valle dei templi, si evidenzia che la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha escluso la possibilità che la realizzazione del terminale di rigassificazione di GNL in questione possa comportare impatti negativi sul detto sito UNESCO (Cf pareri tecnici n. 774 del 30 marzo 2006 e n. 20 dell'11 aprile 2008 che fanno parte integrante del decreto VIA pubblicati sul sito *web* del Ministero).

Comunque, in relazione alla problematica sopra detta, è stato richiesto alla Regione Siciliana di voler integrare il provvedimento autorizzativo con alcune prescrizioni aggiuntive del parere già espresso in data 19 marzo 2008 dal Ministero per i beni e le attività culturali recepito nel decreto di VIA — indicate dall'Ufficio di Gabinetto dello stesso Ministero per i beni e le attività culturali. In particolare, detto Gabinetto ha chiesto che i progetti di compensazione e mitigazione ambientale, posti in essere anche al fine di migliorare l'accoglienza turistica, siano valutati preventivamente dalla Regione Siciliana e dallo stesso Ministero anche al fine di « individuare le migliori soluzioni progettuali volte a mitigare il possibile impatto visivo dell'intervento dal sito tutelato dall'UNESCO e dal Parco letterario Luigi Pirandello ».

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti relativi al rischio industriale e, quindi, l'applicazione della direttiva Seveso e del decreto legislativo n. 334 del 1999, si precisa che le relative procedure sono di competenza del Comitato Tecnico Regionale, che risulta abbia già rilasciato il Nulla Osta di Fattibilità.

Circa la « scarsa compatibilità ambientale e forte impatto sulla flora e fauna marina » dell'impianto, si fa presente come tali aspetti, caratterizzanti la valutazione d'impatto ambientale, sono stati oggetto di specifica trattazione nei pareri: n. 774 del 30 marzo 2006 della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e n. 20

dell'11 aprile 2008 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA VAS, che fanno parte integrante del decreto di compatibilità ambientale n. 967 del 29 settembre 2008.

In merito, poi, al fatto che il metanodotto di allacciamento del rigassificatore alla esistente rete di metanodotti di Snam Rete Gas nel primo tratto « camminerà in sopraelevata » la zona di « Caos », nell'evidenziare che relativamente a tale progetto, a seguito di specifica istanza presentata da Snam Rete Gas nel luglio 2009, risulta essere in corso da parte della Regione Siciliana una procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

Da parte sua, la Regione Sicilia ha fatto presente che le prescrizioni poste dal Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, sono interamente richiamate e trascritte nel decreto autorizzativo di competenza regionale, così come tutte le prescrizioni dettate dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento unico e che in ordine alle condizioni di trasporto del gas la SNAM è stata invitata a partecipare alle Conferenze di Servizi indette nel corso del procedimento unico e i relativi obblighi risultano assunti nel verbale per l'ubicazione del punto di consegna gas, stipulato in data 14 giugno 2005, già acquisito agli atti della conferenza, giusta considerato che in data 12 dicembre 2008 la società Nuove Energie srl ha stipulato con SNAM Rete Gas spa il contratto di allacciamento del terminale alla Rete Nazionale di gasdotti, secondo quanto previsto dal codice di rete.

Il Ministero dello sviluppo economico ha aggiunto che, per quanto riguarda la richiesta di un finanziamento comunitario al progetto nell'ambito del Regolamento Trans European Network — TEN sulle reti energetiche, il progetto non è stato ritenuto ammissibile non per carenze tecniche, ma in quanto la Sicilia non era compresa tra le aree geografiche individuate dalla Commissione come prioritarie ai fini della realizzazione di infrastrutture energetiche.

In relazione alla possibilità di una revisione dell'autorizzazione rilasciata a

causa di una possibile « bolla di gas », comunque di competenza della Regione Sicilia, lo stesso Ministero ha precisato, altresì, che le infrastrutture energetiche, avendo una vita utile di vari decenni, vanno previste seguendo l'andamento della domanda e dell'offerta su una scala temporale adeguata, tenendo anche conto delle interconnessioni dell'Italia con il

mercato del gas europeo, e che la realizzazione di terminali di rigassificazione di GNL (Gas Natura Liquefatto) presenta comunque il vantaggio, rispetto ai gasdotti, di una maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento con effetti positivi anche in termini di maggiore sicurezza degli approvvigionamenti.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02202 Ghiglia: Realizzazione del nuovo casello autostradale di Castelvetro Piacentino e della bretella autostradale fra la ss. 10 e la ss. 234.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'On. Foti e riguardante il mancato recepimento del parere della Regione Emilia Romagna nel decreto di pronuncia di compatibilità ambientale per il completamento della bretella autostradale tra la Strada Statale 10 e la Strada Statale 234, si rappresenta quanto segue.

Il procedimento di Via, secondo la normativa in applicazione nella fattispecie in esame, cui non è riferibile il nuovo codice ambientale, stante la disposizione transitoria in esso contenuta, prevede un atto conclusivo firmato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e sentita la Regione.

Nel caso in oggetto, poiché il progetto coinvolge il territorio di due regioni, Lombardia e Emilia Romagna, il 30 dicembre 2008, con apposito telegramma, la Direzione Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'ambiente, competente per materia, avendo ricevuto il parere tecnico della Commissione VIA VAS, sollecitava le due Regioni ed il Ministero concertante ad esprimere il parere di competenza.

Considerato che il procedimento di cui trattasi prevede soltanto il « sentito » della Regione, che ha la possibilità, ma non l'obbligo, di esprimersi, a differenza di quanto stabilito per il Ministero per i beni culturali, di cui occorre acquisire obbligatoriamente il concerto, e che i termini del procedimento, avviato nell'ottobre 2006, sono fissati in novanta giorni dalla presentazione della istanza, la predetta Direzione Generale, avendo acquisito il neces-

sario concerto del Ministero per i beni e le attività culturali, ha proceduto alla predisposizione del decreto di VIA.

Il decreto, pertanto, il 25 maggio 2009, è stato firmato dal Ministro dell'ambiente e il 3 giugno 2009 è stato inviato al Ministro per i beni e le attività culturali per l'acquisizione della necessaria firma di concerto che lo ha restituito, debitamente firmato, con nota pervenuta al Ministero dell'ambiente il 26 giugno 2009, mentre soltanto il 23 giugno 2009 è pervenuto il parere della regione Emilia Romagna.

A tal punto, al fine di inserire il tardivo parere regionale, bisognava operare un arresto del provvedimento, ormai pressoché legittimamente perfezionato. Pertanto, non rilevando l'obbligatoria pronuncia della regione, che avrebbe potuto comunque esprimersi nella fase autorizzatoria finale, si è ritenuto di percorrere la strada più in linea ai principi di buon andamento e di non aggravamento del procedimento, emanando il provvedimento.

Allo stato attuale, il progetto definitivo sarà ripubblicato in conformità alle norme che disciplinano il procedimento di approvazione dei progetti, ai fini urbanistici ed espropriativi e, quindi, sottoposto alla Conferenza di Servizi.

Si ha notizia che i Comuni di Monticelli e Castelvetro hanno condiviso con la Provincia di Piacenza e la Società Concessionaria Autostradale Centro Padane alcuni sviluppi progettuali, che recepiscono le prescrizioni contenute nel decreto di VIA e variazioni coerenti con quanto espresso dalla Regione Emilia Romagna nel suo parere.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02205 Libè: Adeguamento del limite per la gestione in proprio del servizio idrico nei piccoli comuni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione a risposta immediata presentata dall'On. Mondello, dove si chiede che sia resa facoltativa l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato per i comuni con una popolazione sino a 3000 abitanti, si rappresenta quanto segue.

La norma dell'articolo 148 del T.U.A., che prevede la possibilità, con determinate condizioni, per i comuni montani con popolazione fino a 1000 abitanti, di riassumere la gestione diretta del servizio idrico, è oggetto di controverse valutazioni.

La tendenza prevalente è di ritenere che il servizio idrico corrisponde al solo approvvigionamento potabile, per il quale i comuni montani possono godere di condizioni ambientali particolarmente favorevoli.

In realtà, il servizio idrico di cui trattasi è quello di tipo « integrato » previsto dal T.U.A., che comprende anche la fognatura e la depurazione. Rispetto alla depurazione, i piccoli comuni in generale e quelli montani in particolare possono

essere privi delle capacità tecniche e operative necessarie per gestire l'impianto e quindi non possono che avvantaggiarsi della utilizzazione del gestore del servizio di tutto l'ambito di appartenenza.

Inoltre, tra i principi cui si ispira il modello del servizio idrico integrato previsto dal TUA sono compresi quello dell'economia di scala e della solidarietà che, ovviamente, verrebbero a soffrire della esclusione di alcuni comuni dal servizio, ancora più se il limite di popolazione venisse portato da 1000 a 3000 unità.

Per completezza di trattazione, comunque, si fa presente che la materia è oggetto di dibattito in questa Commissione in ordine alla risoluzione 7-00218 presentata dall'On. Foti, da dove è emersa la necessità di un approfondimento della tematica, ritenendo che, nonostante alcune perplessità tecniche, sussista effettivamente una situazione di disagio delle piccole realtà montane in ordine alla gestione delle risorse idriche.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02203 Mariani: Misure per il buon funzionamento e il mantenimento delle competenze professionali dell'ISPRA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto esposto nell'interrogazione a risposta immediata presentata dall'On. Mariani ed altri, ai fini di una corretta disamina occorre procedere alla ricostruzione temporale delle vicende relative all'assetto del personale dell'ISPRA.

All'inizio del commissariamento, 1° agosto 2008, la dotazione effettiva del personale ISPRA prevedeva un totale di 1439 unità, di cui 905 unità a tempo indeterminato e 534 unità precario assunto con contratti flessibili.

Per ripianare questa situazione di forte anomalia, dove il precariato rappresentava il 40 per cento della forza lavoro, è stato posto in campo un ambizioso piano di reclutamento, volto a portare nel triennio 2009/2011 ad assunzioni a tempo indeterminato per oltre 400 unità (che rappresenta in termini percentuali la più importante operazione di reclutamento oggi esistente presso la pubblica amministrazione).

Il 17 maggio e il 1° giugno scorsi hanno rispettivamente preso servizio in ISPRA i 14 vincitori di concorso (del disciolto ICRAM) assunti in base all'articolo 3, comma 2, della legge n. 13 del 2009 e 201 unità di personale stabilizzate ai sensi della « legge finanziaria 2008 » (fatta eccezione per tre vincitori di concorso si trattava in tutti i rimanenti casi di personale « precario » in servizio presso ISPRA).

Il 1° luglio scorso, cessavano 179 co.co.co. il cui contratto, già in scadenza al 31 dicembre 2008, era stato prorogato – su proposta del Ministro dell'ambiente – al 30 giugno 2009, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della predetta legge n. 13 del 2009 e per il quale

nessun tipo di iniziativa, se non quella di una nuova previsione normativa poteva essere attivata.

A ciò si aggiunge un complesso programma di assunzione a tempo indeterminato attraverso concorsi pubblici.

Attualmente è in via di conclusione (gli orali sono previsti per il mese di dicembre) una procedura di reclutamento mediante selezione pubblica per complessivi 69 posti di livelli amministrativi (35 di V° e 34 di VII°).

Con riferimento alla « storia » degli enti soppressi confluiti in ISPRA, si tratta dei primi concorsi a tempo indeterminato indetti dopo molti anni (in APAT, risalendo per ANPA ed ENEA, l'ultimo concorso a tempo indeterminato risale a 24 anni fa).

Quanto ai profili tecnici, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre scorso il bando per assumere 29 operatori tecnici, e sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre il bando per il reclutamento di 60 ricercatori/tecnologi.

Sempre nel mese di novembre è stata disposta l'assunzione di 2 ricercatori vincitori di concorso (idonei) appartenenti ad una graduatoria ancora in corso di validità del disciolto INFS. Infine, è stata definita la convenzione con l'Ufficio provinciale del lavoro per l'assunzione delle categorie protette (44 unità nei prossimi quattro anni di cui 19 già quest'anno).

Come si può osservare l'attenzione a dare sbocchi concreti a tutto il personale precario operante presso ISPRA al momento del commissariamento è stata massima anche in considerazione di vantaggi che sul fronte operativo potranno derivare da una forza lavoro stabile ed esperta.

Si sono inoltre cercate soluzioni anche nell'ambito di contratti atipici, tenuto conto che una percentuale di personale precario nella misura del 10-15 per cento è da ritenere fisiologico in un ente di ricerca quale ISPRA, che svolge anche una consistente attività in connessione con progetti di ricerca basati su convenzioni con soggetti terzi.

In questo quadro, con disposizione del 7 novembre scorso sono stati rinnovati 25 contratti a tempo determinato per la durata di due anni, e fino al limite consentito di cinque anni, a unità di personale vincitore di concorso pubblico, in linea con il nuovo contratto della ricerca.

Con riferimento alla già ricordata scadenza di contratti di collaborazione disciplinata da una norma di legge (articolo 3, comma 3, della legge n. 13 del 2009) e la conseguente impossibilità di rinnovo in via amministrativa, si è in molti casi proceduto a pubblicare bandi (ad oggi circa 80) molti dei quali per più di una posizione per la selezione di personale con rapporto di lavoro autonomo, oltre a varie decine tra assegni di ricerca e borse di studio, tutte procedure portate avanti secondo le linee di pubblicità e comparazione che devono informare la scelta di una pubblica amministrazione.

In conclusione, al 1° dicembre 2009 la situazione è la seguente: il personale in servizio in ISPRA conta n. 1080 tempi indeterminati, n. 117 tempi determinati, n. 61 collaborazioni di tipo autonomo, n. 52 tra borsisti e assegnisti di ricerca, per un totale di 1310 unità di personale (di cui 230 con contratti flessibili).

Di questi 230 contratti, 150 scadranno il 31 dicembre 2009.

Per 95 di questi è in corso la proroga, altre 25 posizioni sono oggetto di nuova selezione (bandi per co.co.co. o assegni di ricerca).

Per le 30 posizioni cessanti le motivazioni sono dovute principalmente alla natura dei contratti che afferiscono a posizioni amministrative in relazione alle quali ISPRA sta concludendo i concorsi per immettere 69 unità di personale a tempo indeterminato, ovvero alla conclusione di progetti che non hanno un'estensione e quindi né un'attività né un finanziamento per il 2010 o ancora alle tipologie contrattuali che non si prestano in via ordinaria ad una proroga quali, ad esempio, le borse di studio finalizzate a percorsi di formazione.

Riepilogando, nel 2010 il numero complessivo di nuove immissioni a tempo indeterminato sarà di 191 unità di personale di cui 69 unità di profilo amministrativo i cui concorsi sono in via di definizione, 29 tecnici e 60 ricercatori i cui concorsi sono già stati banditi, oltre alle 33 categorie protette da assumere entro il 2010.

Proiettando i numeri fin qui detti in una previsione di fine 2010, l'ISPRA potrà contare su 1271 unità a tempo indeterminato e un numero presumibile di circa 200 unità con contratto flessibile, per un totale di 1471 unità di personale vale a dire più di quanto ISPRA contava al 1° agosto 2008.

È a disposizione degli interroganti la tabella riferita al dato effettivo delle presenze al 1° agosto 2008 e al 1° dicembre 2009.

personale al 01/12/2009

TIPO RAP	SESSO	unità
BORSISTA	F	3
BORSISTA	M	2
TEMPO DETERMINATO	F	77
TEMPO DETERMINATO	M	40
ASSEGNO DI RICERCA	F	23
ASSEGNO DI RICERCA	M	24
TEMPO INDETERMINATO	F	521
TEMPO INDETERMINATO	M	559
INCARICO DI COLLABORAZIONE	F	40
INCARICO DI COLLABORAZIONE	M	21
totale		1310

personale al 01/08/2008

TIPO RAP	SESSO	unità
BORSISTA	M	1
TEMPO DETERMINATO	F	192
TEMPO DETERMINATO	M	139
ASSEGNO DI RICERCA	F	3
ASSEGNO DI RICERCA	M	6
TEMPO INDETERMINATO	F	420
TEMPO INDETERMINATO	M	485
INCARICO DI COLLABORAZIONE	F	108
INCARICO DI COLLABORAZIONE	M	85
totale		1439

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-02204 Guido Dussin: Attuazione della disciplina relativa alla gestione diretta da parte dei comuni dei centri di raccolta dei rifiuti.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'On. Dussin ed altri, riguardante l'eventuale iscrizione all'Albo dei Comuni per la gestione diretta dei propri centri di raccolta, si fa presente che il decreto ministeriale 13 maggio 2009, che ha modificato il decreto ministeriale 8 aprile 2008, nulla ha innovato in ordine ai soggetti obbligati all'iscrizione per l'attività in esame.

Pertanto, il Comitato nazionale non può che confermare l'orientamento, espresso con circolare prot. n. 1656 del 28 ottobre 2008, in base al quale, in armonia con le disposizioni dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 e del decreto ministeriale n. 406 del 1998, i Comuni non possono essere ricompresi tra i soggetti destinatari dell'obbligo d'iscrizione per la gestione diretta dei propri centri di raccolta.

Resta inteso che i Comuni non sono ricompresi tra i soggetti destinatari del-

l'obbligo d'iscrizione per la gestione diretta dei propri centri di raccolta in quanto soggetti istituzionali non più titolari della gestione del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti, gestione facente capo alle Agenzie di Ambito Ottimale (ATO).

Resta in piedi in questa fase transitoria la gestione diretta, che possono avere i piccoli comuni, di aree destinate a centri di raccolta, quali, ad esempio, le vecchie isole ecologiche, dove la gestione consiste nel garantire gli orari di apertura e chiusura, nonché la Corretta suddivisione di rifiuti per tipologia, al fine di consentire agli operatori specializzati di effettuare correttamente le operazioni di raccolta e trasporto.

L'adeguamento di tali piazzole alle vigenti disposizioni normative consentirà da parte dei Comuni l'affidamento della gestione a quegli operatori specializzati nel settore, iscritti all'albo citato.

ALLEGATO 6

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica (C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sottoposti al parere aggiungere le seguenti: obbligatorio e vincolante.

1. 1. Scilipoti, Piffari.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nell'ambito dei campi di ormeggio di cui al comma 1 una quota pari al 15 per cento degli ormeggi è riservata alle unità da diporto a propulsioni velica ovvero alle imbarcazioni e natanti classificate come « eco-compatibili » in linea con i requisiti dettati dalla Direttiva 2003/44/CE ovvero navi da diporto in linea con gli annessi IV e VI della MARPOL 73/78.

1. 2. Tortoli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nell'ambito dei campi ormeggio di cui al comma 1 una quota pari al 15 per cento degli ormeggi è riservata alle unità di diporto a propulsione velica ovvero alle imbarcazioni e natanti conformi ai requisiti della Direttiva 2003/44/CE ovvero in linea con gli annessi IV e VI della Convenzione MARPOL 73/78.

1. 2. Tortoli (nuova formulazione).**(Approvato)**

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Il numero di ormeggi prenotabili in anticipo non dovrà essere comunque superiore al 90 per cento di quelli complessivamente disponibili, dovendosi intendere il rimanente 10 per cento a disposizione delle unità in transito.

1. 3. Ghiglia.**(Approvato)**

Al comma 5 sostituire le parole: recupero delle spese con le seguenti: recupero completo di tutte le spese.

1. 4. Scilipoti, Piffari.

Al comma 5 sostituire le parole: gli sversamenti e l'abbandono di rifiuti in mare, con le seguenti: l'inquinamento dell'ambiente costiero.

1. 5. Il Relatore.**(Approvato)**

Al comma 5 sostituire la parola: regionale con la seguente: vigente.

1. 6. Il Relatore.**(Approvato)**

Al comma 7, dopo le parole: delle strutture a terra inserire le seguenti: e dei sistemi di raccolta dei rifiuti.

1. 7. Realacci.

(Approvato)

Sopprimere il comma 8.

*** 1. 8.** Realacci.

Sopprimere il comma 8.

*** 1. 9.** Scilipoti, Piffari.

Al comma 8, dopo le parole: la salvaguardia di particolari tratti di costa inserire le seguenti: caratterizzati da praterie di posidonia oceanica e biocenosi a coralligeno.

1. 10. Realacci.

Al comma 8 sostituire le parole da: che non siano ricompresi *sino alla fine del comma, con le seguenti:* anche non ricompresi nelle aree marine protette o nelle aree marine di reperimento purché a queste adiacenti. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge le linee guida per l'applicazione del presente provvedimento, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti connessi alla navigazione. Nei tratti di costa di cui al presente comma non si applica il regime di esenzione concessoria.

1. 11. Il Relatore.

Al comma 8 sostituire le parole: che non siano ricompresi *sino alla fine del comma, con le seguenti:* anche non ricompresi nelle aree marine di reperimento purché a questo adiacenti e caratterizzate da chiara necessità di tutela ambientale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare emana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le linee guida per l'applicazione della medesima legge, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza. Nei tratti di costa di cui al presente comma non si applica il regime di esenzione concessoria.

1. 11. Il Relatore *(nuova formulazione).*

(Approvato)

Al comma 8, dopo le parole: sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica, sopprimere le seguenti: che non siano.

1. 12. Realacci.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. I campi di ormeggio di cui al precedente comma 8, possono essere istituiti unicamente in quelle aree in cui sono presenti fondali con praterie di posidonia oceanica, o comunque con caratteristiche di particolare pregio o vulnerabilità, e che necessitano conseguentemente di particolare tutela ambientale. A tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, all'individuazione delle suddette aree.

1. 13. Scilipoti, Piffari.

ART. 2.

Al comma 1 sopprimere le parole: in regime di esenzione concessoria.

*** 2. 1.** Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1 sopprimere le parole: in regime di esenzione concessoria.

*** 2. 2.** Realacci.

(Approvato)

Al comma 1 dopo le parole: a terzi inserire le seguenti: selezionati secondo procedure di evidenza pubblica.

2. 3. Realacci.

Al comma 1 dopo le parole: a terzi inserire le seguenti: selezionati secondo quanto previsto dal Codice dei contratti.

2.3. Realacci (nuova formulazione).

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Dalle disposizioni di cui al presente comma, non devono derivare maggiori oneri per i comuni interessati.

2. 4. Scilipoti, Piffari.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I campi di ormeggio di cui al presente articolo, possono essere istituiti unicamente in quelle aree in cui sono presenti fondali con praterie di posidonia oceanica, o comunque con caratteristiche di particolare pregio o vulnerabilità, e che necessitano conseguentemente di particolare tutela ambientale. A tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, all'individuazione delle suddette aree.

2. 5. Scilipoti, Piffari.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Assicurazione per la responsabilità civile).

1. Il soggetto individuato come gestore del campo di ormeggio è obbligato a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura degli eventuali danni che dovessero occorrere alle unità ormeggiate o in transito ed ai relativi occupanti per cause imputabili alle strutture di ormeggio o al posizionamento delle stesse.

3. 01. Germanà.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Realizzazione dei campi di ormeggio).

1. L'attribuzione dell'incarico di affidamento dei lavori per la realizzazione dei campi di ormeggio, nonché le procedure per la fornitura dei medesimi, di cui alla presente legge, sono effettuate dal Comune interessato esclusivamente previo bando di gara da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale*, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia e dei principi di concorrenza e trasparenza.

4. 01. Scilipoti, Piffari.

ALLEGATO 7

Libro bianco: L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo (COM(2009)147 definitivo).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Riesame della politica ambientale 2008 (COM(2009) 304 definitivo).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE: riesame 2009 della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile (COM(2009) 400 definitivo).

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

La VIII Commissione,

esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, le proposte di atti comunitari in titolo;

acquisito il parere espresso, in data 3 dicembre 2009, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), di cui si condividono i contenuti;

rilevato che l'esame dei documenti dell'Unione europea ha rappresentato una preziosa occasione per svolgere un approfondito confronto sui diversi aspetti del tema che comunemente viene ricondotto nella definizione di lotta ai cambiamenti climatici;

premessi che:

con l'approvazione del « pacchetto energia-clima » da parte del Consiglio europeo, nel dicembre 2008, l'Unione europea ha dimostrato in termini concreti la sua intenzione di assumere un ruolo guida a livello internazionale;

l'impegno dell'UE non si è, infatti, limitato alla individuazione degli obiettivi da raggiungere ma si sta già traducendo nella predisposizione di alcune proposte legislative recanti un complesso di misure

puntuali dirette a ridurre, entro il 2020, del 20 per cento le emissioni di CO₂ rispetto ai livelli del 1990, di assicurare progressi, sotto il profilo dell'efficienza, del 20 per cento in termini di fonti rinnovabili e del 20 per cento dell'energia consumata;

l'UE ha inteso sollecitare gli altri paesi che condividono le maggiori responsabilità nell'emissione di sostanze inquinanti a dimostrare una attenzione analoga; addirittura, l'UE ha prospettato la possibilità di abbattere del 30 per cento, anziché del 20 per cento, le emissioni di CO₂ qualora altri paesi dimostrassero la stessa disponibilità;

la serietà dell'approccio che in materia ha ispirato l'UE può dimostrarsi particolarmente utile in vista della Conferenza di Copenaghen che si terrà nel prossimo mese di dicembre allo scopo specifico di pervenire ad un accordo globale che impegni tutti i paesi, non escludendo, attraverso il sostegno internazionale, quelli in ritardo di sviluppo;

il prossimo accordo sul clima dovrà coinvolgere, infatti, tutti i Paesi che contribuiscono maggiormente alla riduzione

delle emissioni a livello globale, dal momento che una prosecuzione solitaria dell'Europa nel cammino intrapreso rischia di non risolvere il problema dei cambiamenti climatici e di determinare una perdita di competitività delle imprese europee ed italiane;

a tal fine risulta estremamente importante che in ambito internazionale, una volta acquisito il consenso dei principali Paesi emergenti ai fini di una partecipazione vincolante alla lotta ai cambiamenti climatici, vengano definiti criteri chiari in ordine alla comparabilità degli obiettivi quali, ad esempio, la tipologia e l'efficacia degli strumenti predisposti per il raggiungimento degli obiettivi, le scadenze temporali e gli anni di riferimento utilizzati per valutare l'effettiva riduzione delle emissioni, nonché la capacità di finanziare la riduzione delle emissioni a livello nazionale e di acquistare crediti dai Paesi in via di sviluppo.

la conversione dei nostri sistemi produttivi e delle nostre abitudini di vita (dalle tecniche costruttive nell'edilizia alle modalità di trasporto) in chiave maggiormente sostenibile soprattutto dal punto di vista ambientale segna un passaggio fondamentale che non discende esclusivamente da esigenze di salvaguardia dell'ambiente in quanto è, in realtà, in larga parte il prodotto della stessa evoluzione economica;

analogamente a quanto già avvenuto in precedenti occasioni, si prefigura una fase di cambiamenti fondamentali legati all'adozione di nuove tecniche e di nuove modalità di organizzazione dei processi produttivi suscettibili di offrire ampie prospettive di crescita e di sviluppo;

la parte più avanzata e innovativa del sistema produttivo già si sta attrezzando per adottare nuove tecniche di produzione a minore impatto ambientale; si tratta, allora, di accompagnare e assecondare questo passaggio attraverso il ricorso a politiche ed azioni coerenti e mirate;

tali politiche dovrebbero caratterizzarsi per un approccio prevalentemente

non impositivo ma incentivante soprattutto con riferimento allo sviluppo di nuove tecnologie e alla diffusione di produzioni sempre più ecocompatibili;

a tal fine, occorre una politica rivolta non solo al comparto industriale ma anche a tutti gli altri settori dove esiste un potenziale ancora non sfruttato di riduzione dei consumi energetici, quali ad esempio il settore del trasporto su gomma, l'illuminazione ed il riscaldamento civile, la maggiore diffusione di motori elettrici e la cogenerazione;

la conversione dei sistemi produttivi che hanno minor impatto sull'ambiente si pone anche in relazione a motivazioni di carattere strategico. Le vicende degli ultimi decenni dimostrano, infatti, che le economie occidentali non possono continuare a subordinare le loro prospettive di crescita alle decisioni di paesi fornitori di materie prime energetiche che troppo spesso si sono dimostrati poco affidabili. Ridurre la dipendenza dai combustibili fossili è quindi necessario per garantire un quadro di maggiore sicurezza negli approvvigionamenti energetici e, conseguentemente, alle prospettive di crescita delle nostre economie;

la complessità e l'ampiezza delle innovazioni da introdurre implicano che si elabori una strategia comunitaria complessiva per l'adattamento ai cambiamenti climatici che comporta che sia garantita la coerenza tra i diversi interventi posti in essere con riferimento ai vari comparti e lo stanziamento di risorse adeguate allo scopo, tenendo in debita considerazione che le scelte da effettuare al riguardo non devono compromettere il processo di sviluppo sostenibile, economico e sociale che è alla base della società civile;

è in ogni caso evidente che la conversione dei sistemi economici europei in termini tali da ridurre significativamente le emissioni di CO₂ implica, analogamente a quanto già stanno facendo alcuni importanti partner, a partire da USA e Cina, lo stanziamento di risorse adeguate nell'ambito del quadro finanziario dell'UE per i prossimi anni;

risulta, inoltre, importante una riallocazione, a tal fine, in sede comunitaria, delle risorse, nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 2007-2013, verso politiche di incentivo agli interventi di risparmio energetico e/o alle iniziative che utilizzino fonti rinnovabili;

l'elaborazione di tale strategia, di cui il pacchetto « clima-energia » costituisce il primo passo, deve fondarsi su una attenta valutazione delle caratteristiche specifiche di ciascun sistema produttivo, dell'andamento dei consumi energetici e delle possibilità di risparmio dei consumi, evidenziandone i punti di forza e le debolezze;

l'esigenza di linee strategiche comuni a livello di UE non può, infatti, prescindere dalla considerazione per cui i diversi Stati membri presentano situazioni largamente differenziate sia per quanto concerne la composizione dell'offerta di prodotti energetici utilizzati e le fonti di approvvigionamento, sia per quanto riguarda le prospettive evolutive della domanda;

la particolare vulnerabilità dell'Italia, contrassegnata da un elevato grado di dipendenza dalle forniture dall'estero, e dalla netta prevalenza, nel tessuto produttivo, di imprese di piccola e media dimensione, spesso non in grado di sostenere nell'immediato gli oneri connessi a massicci investimenti innovativi, rende particolarmente urgente, nel nostro paese, uno stretto raccordo tra istituzioni, mondo scientifico e sistema economico;

si tratta di un lavoro che implica un preventivo approfondimento per l'acquisizione di un quadro informativo puntuale e dettagliato della situazione esistente e delle potenzialità di sviluppo, dei fattori positivi e degli elementi di criticità in modo da rappresentare con le necessaria tempestività nelle competenti sedi istituzionali dell'UE le esigenze specifiche del paese, quale contributo nazionale alla elaborazione strategica comunitaria;

più in generale, occorre considerare che l'area del Sud Europa e del Mediter-

raneo sono incluse tra quelle più vulnerabili (con particolare riguardo ai sistemi marini e costieri, ai sistemi idrogeologici e ai rischi territoriali) e, quindi, più bisognose di politiche di adattamento climatico;

i dati acquisiti nel corso delle audizioni svolte sono risultati di grande utilità ai fini dell'analisi della situazione esistente, confermando, per un verso, l'incidenza, nel sistema produttivo nazionale, di settori a forte rischio di *carbon leakage* e, per l'altro, da un apprezzabile efficienza energetica;

nel corso delle audizioni è stato possibile acquisire informazioni e suggerimenti puntuali per quanto concerne le priorità da perseguire, gli strumenti e le misure di incentivazione più utili allo scopo, i punti di eccellenza del sistema produttivo italiano su cui far leva e le più gravi lacune da sanare in relazione alle indicazioni dell'UE e alle risorse che si renderanno disponibili;

le audizioni hanno inoltre messo in evidenza l'esigenza di predisporre, analogamente a quanto hanno fatto altri paesi europei, un piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, da definire con l'attivo coinvolgimento delle istituzioni e dei rappresentanti del sistema produttivo e un adeguato supporto scientifico;

esprime una valutazione positiva,

sottolineando, in relazione alla posizione del Governo per la definizione di proposte legislative e relativamente alle deliberazioni delle competenti istituzioni comunitarie, l'esigenza di promuovere iniziative, anche di carattere normativo, nell'ambito dei seguenti sei settori, che – secondo quanto emerso nel corso delle audizioni – potrebbero contribuire a ridurre le emissioni in maniera efficace e duratura:

1) energia ed efficienza energetica, attraverso:

l'incremento da parte delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri dei fondi

destinati alla ricerca a favore di progetti per lo sviluppo di nuove tecnologie di processo e di prodotto in grado di ridurre l'impatto ambientale, con particolare riguardo agli investimenti in tecnologie pulite nel settore dell'industria, delle costruzioni e delle infrastrutture a bassa emissione di CO₂;

la previsione, inoltre, a livello nazionale di un sistema di incentivazione stabile e certo nel medio-lungo periodo, considerato che il sistema industriale chiamato ad investire nelle nuove tecnologie, ed in particolare in quelle rinnovabili, ha necessità di poter programmare gli investimenti da effettuare;

il rilancio del programma Industria 2015 per creare un tessuto di imprese in grado di sfruttare le opportunità offerte dalla rivoluzione dell'economia sostenibile;

l'adeguamento delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione di energia nonché la predisposizione di interventi di adattamento che possano consentire a crescenti volumi di produzione di piccola taglia di generazione di essere connessi alle reti di distribuzione e far evolvere la rete di distribuzione verso una configurazione di reti attive;

la semplificazione ed omogeneizzazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti che producono o che utilizzano fonti rinnovabili, nonché per i privati che ricorrono ad interventi strutturali per l'utilizzo di fonti rinnovabili, anche attraverso una politica di « discriminazione » che premi l'efficienza degli impianti in funzione del loro posizionamento e del rendimento effettivo;

la responsabilizzazione delle regioni in ordine al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di pianificazione energetica, considerato che i piani energetici regionali potrebbero risultare discordanti rispetto ai progetti di sviluppo industriale del Paese (*burden sharing* regionale);

l'incentivazione dei sistemi locali di integrazione energia-ambiente allo scopo

di utilizzare al meglio le risorse disponibili, sostenendo lo sviluppo delle risorse rinnovabili interne al Paese, quali la parte biodegradabile dei rifiuti, il fotovoltaico, il solare termico, il geotermico, nonché lo sviluppo della ricerca del film sottile nel settore fotovoltaico, sul quale si potrebbe sviluppare una filiera italiana di eccellenza;

la previsione di nuovi interventi sul mercato dell'efficienza energetica, stabilendo:

un'articolazione del contributo tariffario a seconda del differenziale dei costi della singola tecnologia da incentivare oppure, in alternativa, una differenziazione della vita utile degli interventi ai fini del rilascio dei certificati bianchi;

l'ampliamento della definizione di risparmio di energia primaria per ammettere al meccanismo anche gli interventi di efficientamento delle reti di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale;

il miglioramento delle modalità di certificazione dei risparmi e di gestione dei processi di approfondimento delle schede tecniche richiesti dal regolatore;

la definizione di standard di efficienza energetica per immobili, apparecchiature, carburanti e veicoli;

lo sviluppo del potenziale di reindustrializzazione dei siti attraverso l'impiego di materie prime locali e scarti agricoli;

2) ambiente, attraverso:

l'integrazione delle politiche ambientali nelle altre politiche comunitarie settoriali (trasporto, energia, infrastrutture, ricerca, politica estera) e una maggiore sinergia con la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, al fine di perseguire realmente la strada verso lo sviluppo sostenibile;

la predisposizione di politiche di incentivazione dell'innovazione tecnologica e di prodotto, in modo da migliorare le

condizioni climatiche ed ambientali e, al tempo stesso, favorire lo sviluppo industriale e le opportunità occupazionali;

l'incentivazione degli studi e delle ricerche inerenti i cambiamenti climatici in modo da poter far affidamento su modelli aggiornati che consentano la definizione di chiari criteri di comparabilità degli obiettivi nonché di uguali scadenze temporali per gli impegni internazionali di riduzione delle emissioni;

la concentrazione della ricerca in poche piattaforme nazionali capaci di competere a livello europeo per l'assegnazione di finanziamenti comunitari;

il sostegno alla ricerca e all'utilizzo di tecnologie necessarie a ridurre le emissioni, quali ad esempio la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica (CCS) o i biocarburanti sostenibili;

l'introduzione per i dottorati di ricerca della materia inerente « lo sviluppo sostenibile ed i cambiamenti climatici » al fine di incentivare nuove conoscenze ed approfondimenti in materia;

la definizione di un quadro di interventi di sensibilizzazione della popolazione sulla natura strategica delle politiche ambientali e sull'essenziale importanza dei comportamenti virtuosi individuali;

la definizione di un quadro di interventi in materia di educazione ambientale che miri alle scuole, anche attraverso il coinvolgimento delle imprese e delle associazioni ambientaliste;

lo sviluppo di chiari eco-indicatori volti a diffondere una cultura in materia di sviluppo sostenibile;

lo stanziamento di adeguate risorse per rinforzare la stabilità idrogeologica dei territori e rivedere la struttura urbanistica, guardando con particolare attenzione alle isole di calore costituite dalle grandi aree urbane (Kyoto club);

in materia di rifiuti, attraverso:

lo sviluppo di una politica di prevenzione della produzione dei rifiuti;

una programmazione nazionale sul ciclo di vita dei beni e dei prodotti sia di comunicazione ed educazione del pubblico;

il recepimento della direttiva quadro sui rifiuti;

la tempestiva redazione del programma nazionale della prevenzione;

la riduzione dell'impiego delle discariche;

l'aumento dell'utilizzo del compostaggio e dell'impiego di CDR in sostituzione dei combustibili fossili;

l'introduzione delle attività di raccolta e riciclaggio all'interno delle assegnazioni dei titoli di efficienza energetica;

l'applicazione degli stessi requisiti ambientali per tutti gli impianti;

la revisione in atto della direttiva riguardante la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC), che dovrebbe confermare l'impostazione originaria della normativa che è riuscita a garantire alle imprese una certa flessibilità pur stabilendo importanti obiettivi ambientali;

la previsione di strumenti che incentivino la ricerca e lo sviluppo di nuove sostanze a minor impatto ambientale nell'ambito dell'attuazione del cosiddetto sistema Reach;

3) settore idrico, attraverso:

la revisione della normativa relativa che governa la materia delle concessioni di derivazione, prevedendo che l'onere concessorio sia computato sulla base dei volumi utilizzati, anche attraverso l'introduzione di strumenti di tariffazione basati sull'allocazione ottimale della risorsa;

la revisione della durata delle concessioni in relazione alla pianificazione

territoriale e all'introduzione di nuove tecnologie che permettono un uso maggiormente intelligente della risorsa idrica;

una politica di incentivazione al riuso delle acque reflue, modificando la normativa in vigore nel senso di definire i limiti in funzione della categoria di utilizzo;

nuove risorse destinate ad intervenire sulla rete idrica nazionale al fine di evitare le dispersioni, che allo stato attuale sono pari al 30 per cento della risorsa idrica messa in rete;

un sistema di monitoraggio e raccolta dati che permetta di valutare la prestazione ambientale del singolo gestore e dell'intero settore con frequenza almeno semestrale;

un ammodernamento degli impianti destinati al trattamento di depurazione delle acque reflue che vengono reimmesse nei corpi idrici fondamentali, in attuazione delle direttive 2000/60/CE che fissa standard di qualità per i corpi idrici e la direttiva 272/91/CE che fissa standard di qualità per gli scarichi;

un programma di interventi a favore delle infrastrutture idriche destinate a convogliare l'acqua prodotta dagli eventi di pioggia e dagli eventi estremi conseguenti ai cambiamenti climatici in genere, per evitare frane, smottamenti etc;

4) settore del trasporto, attraverso:

lo sviluppo delle reti « intelligenti », cui affidare un ruolo strategico in relazione all'obiettivo di convogliare il traffico sulle modalità di trasporto meno congestionate, atteso che sistemi innovativi e tecnologicamente avanzati possono concorrere ad una migliore accessibilità e sostenibilità, nonché ad un più efficace sfruttamento delle infrastrutture esistenti, con positive ricadute anche sui consumi;

l'introduzione di misure volte a favorire la diffusione di veicoli elettrici e ibridi nel trasporto pubblico e privato, soprattutto nei grandi centri urbani, e promuovere sistemi di mobilità alternativi, come tramvie e piste ciclabili;

l'introduzione di incentivi permanenti per la rottamazione delle auto finalizzati all'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale;

5) settore dell'edilizia, attraverso:

l'introduzione di strumenti normativi per rendere obbligatorie le tecniche dell'efficienza energetica ai fini dell'attribuzione di aiuti statali o regionali e per agevolare, attraverso misure fiscali, interventi di manutenzione straordinaria degli immobili esistenti, finalizzati ad aumentare il rendimento energetico degli edifici, l'utilizzo di fonti rinnovabili, la riduzione dei consumi energetici degli edifici privati, nonché degli edifici pubblici e della pubblica illuminazione;

l'introduzione di incentivi per l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili nell'impiantistica, la domotica e l'interattività domestica, la sicurezza e il risparmio nelle fonti energetiche e nei costi di gestione, la certificazione energetica degli edifici;

l'incremento degli incentivi per gli appalti pubblici verdi (GPP), vale a dire degli appalti che promuovano il risparmio energetico o che producano un più ridotto impatto ambientale;

6) nel settore dell'agricoltura, con riferimento a:

l'elaborazione di un modello di sviluppo che metta al centro la qualità del territorio, che valorizzi i sistemi integrati, la minimizzazione dell'uso delle risorse e le risorse locali, l'attenzione al fine vita dei prodotti e la cultura del rispetto dell'ambiente con il rilancio del *made in Italy*, a partire dalla promozione e adozione volontaria di eco-indicatori di sistema in grado di valorizzare il modello italiano;

la previsione, in agricoltura, di pratiche agricole sostenibili, quali il reimpiego del *compost*, in parziale sostituzione di fertilizzanti chimici e con i miglioramenti in termini di minor apporto idrico, minori malattie e maggiore rigoglio delle coltivazioni.